



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 7

PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027

Il sottoscritto Revisore dei conti Rag. Fabio Vergamini, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.06.2024,

Viasta la richiesta del parere relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027, pervenuta per posta elettronica in data odierna;

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 - l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Atteso come:

- il Consiglio comunale con deliberazione n. 30 in data 22.04.2024, esecutiva, ha approvato il rendiconto di gestione 2023;
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 88 in data 27.12.2024, esecutiva, ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027, il Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;

Tenuto conto della programmazione assunzionale 2025 – 2027.

Rilevato come, alla luce di quanto sopra, onde procedere con la nuova programmazione assunzionale, si renda necessario verificare la congruità economico finanziaria.

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dai responsabili dei servizi competenti, comprensiva di tutti i suoi allegati;

Considerato che l'amministrazione intende dare seguito, nel corso del triennio, alla seguente politica assunzionale a tempo indeterminato:

Anno 2025:

- nessuna previsione assunzionale

Anno 2026:

- n. 1 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, area degli Istruttori con profilo professionale di "Istruttore plurisetoriale", con accesso dall'esterno previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001.

Anno 2027:

- nessuna previsione assunzionale

Considerato inoltre che l'ente, allo stato attuale non ha in essere contratti di lavoro flessibile, né ne ha programmati ed evidenziato come laddove si dovessero rendere necessari gli stessi dovrebbero essere fatti nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010, così calcolato:

Spesa complessiva lavoro flessibile - Anno 2009		
Profilo/categoria	senza oneri	con oneri
Istruttore direttivo – D1	€ 23.999,95	€ 32.441,34
Arretrati Tempi determinati anno 2018	€ 101,67	€ 141,73
LSU	€ 2.878,50	€ 3.123,17
Totali	€ 26.380,12	€ 35.706,24

Constatato che il Comune di Casole d'Elsa, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera d** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,00%, potrà procedere ad assunzioni fino al raggiungimento del valore soglia del 27,20%. Alla luce di tale considerazione la Spesa massima ai sensi del DM tabella 1 è di € **1.332.675,69** (27,2% delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto disponibile) Per cui essendo la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato pari ad € **1.074.639,57** l'incremento possibile è di € **258.036,12**.

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato come sopra riportato.

Verificato che questo ente, come attestato nella relazione trasmessa dal responsabile dell'area economico finanziaria:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno di riferimento;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013

come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

- l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- In sede di approvazione del PIAO l'ente approverà il piano di azioni positive per il triennio 2025 – 2027;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono e da quanto si evince dalla relazione trasmessa ai fini dell'espletamento delle proprie prerogative, la programmazione del fabbisogno di personale sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2025/2027. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Inoltre preso atto di quanto disposto dall'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e **fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia*

prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025-2027 del Comune di Casole d'Elsa a seguito della adozione della programmazione del fabbisogno di personale 2025-2027.

Castelnuovo di Garfagnana, li 22 Marzo 2025

Il Revisore Unico
Rag. Fabio Vergamini

